

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
C.S.V.S. "CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO SALENTO"**

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede legale in Lecce in via Gentile, 1 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Centro Servizi Volontariato Salento" indicata per brevità con la sigla C.S.V.S.

La durata è indeterminata.

Art. 2 – NATURA GIURIDICA

Il C.S.V.S. nasce ed ha ragione di esistere e di operare in base ai principi della legge 07/12/2000 n. 383, è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale, che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico che ha scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo.

Per il suo funzionamento il C.S.V.S. promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

Inoltre:

- riconosce e rispetta l'identità e l'autonomia di ciascun socio e di ogni singola organizzazione utente;
- favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato ed è attenta a coinvolgere e valorizzare tanto le organizzazioni grandi e complesse quanto quelle piccole e medie;
- garantisce pari condizioni di accesso ai propri servizi senza alcuna discriminazione;
- persegue le proprie finalità avendo cura di non trascurare singoli settori di attività in cui opera il volontariato e di non favorire indebitamente particolari aree culturali;
- ricerca il confronto e promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e fra queste e le altre organizzazioni e/o enti sociali, economici, politici e/o istituzionali.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria del volontariato e/o degli associati.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e disciplinate dal Regolamento di attuazione.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere servizi a favore del volontariato e attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Il C.S.V.S. ha per oggetto, altresì, la promozione e la gestione di attività di servizio per il volontariato, in particolare attraverso i centri di servizio per il volontariato di cui alla Legge 266/91.

Art. 4 – FINALITA' E SERVIZI

L'Associazione opera nell'interesse e per la promozione del volontariato e, in tale ambito, si propone di:

- promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli, nonché la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività;
- fornire consulenze e realizzare iniziative e corsi per la formazione e la qualificazione;
- attuare studi, ricerche e realizzare pubblicazioni connesse al raggiungimento delle proprie finalità;
- raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore locali, regionali, nazionali ed internazionali ed, in generale, sulle tematiche di rilevanza per le suddette organizzazioni;
- mettere in relazione le organizzazioni di volontariato con le strutture formative pubbliche e private, con gli operatori economici, con i mezzi di informazione e, in generale, con tutti gli altri attori sociali coinvolti e/o interessati dalle attività di volontariato;
- fornire servizi in genere agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ed altri soggetti pubblici e privati in materie attinenti il volontariato, anche tramite apposite convenzioni;
- organizzare seminari, incontri, convegni;
- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari;
- dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato al perseguimento delle proprie finalità.

Il C.S.V.S. ricerca costantemente la collaborazione e la complementarietà con altri organismi, con gli enti locali, con le Università, con le imprese e con le stesse organizzazioni del privato sociale, siano esse associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi di volontariato, movimenti.

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o per un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione. In ogni caso i servizi resi a favore delle organizzazioni di volontariato saranno erogati in maniera gratuita o, se ciò non fosse possibile, con il costo più basso per le organizzazioni di volontariato fruitici.

Art. 5 – SOCI

I soci si dividono in due categorie:

- soci ordinari
- soci aderenti

Possono essere soci del C.S.V.S., purchè operanti nel territorio della provincia di Lecce:

- 1) le organizzazioni del volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritte e non iscritte al relativo registro regionale;
- 2) ogni altro ente e/o organismo e/o istituzione coinvolto e/o interessato dallo sviluppo del mondo del volontariato.

In ogni caso almeno due terzi dei soci del C.S.V.S. devono essere organizzazioni di volontariato di cui al sub 1).

I soci ordinari sono tenuti a sostenere attivamente la vita del C.S.V.S., nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento e hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del C.S.V.S.;
- b) eleggere gli organi sociali;
- c) decidere sulla esclusione dei soci.

I soci aderenti concorrono alla vita del C.S.V.S. nelle fasi di predisposizione e valutazione del Piano di attività annuale.

I soci ordinari e i soci aderenti sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere validamente adottate dagli organi sociali.

I diritti e i doveri dei soci ordinari ed aderenti sono disciplinati dal Regolamento di attuazione.

Art. 6 – DELEGAZIONI LOCALI E ASSEMBLEE TERRITORIALI

Per un migliore radicamento nel territorio, per assicurare un livello uniforme di prestazioni su tutto il territorio della provincia di Lecce e per favorire la partecipazione alla vita del C.S.V.S. anche delle organizzazioni più piccole, il C.S.V.S. opera attraverso più Delegazioni Locali ciascuna delle quali competente per una determinata circoscrizione territoriale individuata nell'ambito del territorio provinciale.

Il numero delle Delegazioni Locali e la relativa circoscrizione territoriale di riferimento sono determinate secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Ad ogni Delegazione Locale corrisponde un'Assemblea Territoriale a cui partecipano tutti i soci ordinari e aderenti in regola con il versamento delle quote associative afferenti alla Delegazione Locale stessa.

Le Assemblee Territoriali sono convocate almeno due volte l'anno per la valutazione di tutti gli aspetti e le tematiche inerenti l'ambito territoriale di appartenenza.

Art. 7 – ADESIONE DEI SOCI

Ai fini dell'adesione al C.S.V.S., qualunque ente e/o organizzazione ne abbia interesse e diritto può, mediante il proprio rappresentante, fare domanda di ammissione motivata al Consiglio Direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa, di impegnarsi al pagamento delle quote associative

annuali e di rispettare le decisioni validamente assunte dagli organi sociali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Le procedure per l'ammissione a socio sono definite dal regolamento del C.S.V.S.

Art. 8 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta e motivata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera nei casi di recesso, sospensione e decadenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – VOLONTARI E OPERATORI RETRIBUITI

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale preferibilmente delle attività prestate in forma gratuita e libera dai membri delle organizzazioni di volontariato socie.

A tal fine le Delegazioni Locali del C.S.V.S. opereranno conferendo anche incarichi operativi a volontari disponibili e favoriranno l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro formati da volontari esperti delle varie tematiche e problematiche di rilevanza sociale. Ciascuna commissione e/o ciascun gruppo di lavoro ha il compito di approfondire le materie e gli aspetti di propria competenza, al fine di proporre iniziative, programmi, attività e servizi. Il Consiglio Direttivo ha il compito di esaminare e di deliberare sulle proposte effettuate da commissioni e/o gruppi di lavoro.

In caso di particolare necessità e/o per meglio qualificare i servizi resi e l'attività svolta, l'associazione può ricorrere alle prestazioni di personale retribuito.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del C.S.V.S.:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Proviviri

Art. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano del C.S.V.S. ed è composta dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative secondo le procedure di rappresentanza disciplinate nel regolamento.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida in presenza dei due terzi dei soci e adotta le proprie decisioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei suoi soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla prima.

Le votazioni sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.

Ciascun socio del C.S.V.S. può intervenire all'assemblea come previsto espressamente dal Regolamento di attuazione. Ogni rappresentante di un socio può essere delegato a rappresentare nell'Assemblea un solo altro socio. L'assenza ingiustificata di un rappresentante o del suo sostituto a tre sedute consecutive dell'Assemblea determina la decadenza dall'assemblea stessa dell'organismo di appartenenza.

Compiti dell'Assemblea:

- determinare la quota associativa;
- determinare il numero delle Delegazioni Locali e definire la relativa circoscrizione territoriale di riferimento;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sul programma generale annuale di attività del C.S.V.S.;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del C.S.V.S. e delle delegazioni locali, nonché ogni altra proposta formulata dagli organi sociali;
- decidere su esclusione dei Soci;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica delle norme statutarie;
- scioglimento del C.S.V.S.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 7 a 11.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione del fondo speciale presso la Regione Puglia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) convoca l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- c) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il tesoriere;
- d) può affidare incarichi specifici ai singoli consiglieri e costituire Commissioni e Gruppi di Lavoro;
- e) nomina il Direttore;
- f) nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato scientifico e l'équipe di valutazione;
- g) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del C.S.V.S., degli organi sociali e delle Delegazioni Locali;
- h) su proposta del Direttore e con il supporto delle Delegazioni Locali, predispone all'Assemblea dei soci il programma annuale e pluriennale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del C.S.V.S.;
- i) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- j) redige, con il supporto del Direttore e del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) può istituire consulte di settore;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla decadenza, recesso e sospensione dei soci;
- n) delibera sulla sospensione o decadenza dei singoli consiglieri;
- o) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Art. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.V.S., convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle relative deliberazioni. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del C.S.V.S. può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria di norma previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può agire adottando in proprio i provvedimenti e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può inoltre delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo.

I mandati del Presidente e del Vice Presidente coincidono temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Rimane in carica due anni ed è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati fra persone di comprovata competenza e professionalità. Almeno un componente deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori.

Tra i componenti effettivi uno viene designato dal Comitato di gestione del fondo speciale presso la regione Puglia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di :

1. esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
2. controllare l'andamento amministrativo del C.S.V.S., la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e la consistenza di cassa.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V.S..

Art. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea e da due supplenti tra persone appartenenti alle organizzazioni socie. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime eventuali controversie insorte fra i soci, tra questi e gli organi dell'Associazione.

Le delibere del Collegio dei probiviri sono definitive.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V.S..

Art. 16 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della cassa del C.S.V.S. e della tenuta delle scritture contabili , collabora con il Direttore alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo.

Il mandato del Tesoriere coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. I tempi di presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centri di servizio per il volontariato.

Il patrimonio del C.S.V.S. è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;

c) erogazioni, donazioni e lasciti;

Le fonti di finanziamento del C.S.V.S. sono:

1. le quote associative;
2. i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art.15 e D.M. 08/10/1997.
3. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
4. i contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
6. i contributi pubblici e dei privati;
7. la gestione economica del patrimonio.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione che dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra/e organizzazione/i avente/i analoghi fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto devono essere proposte o dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea Generale che si riunisce in forma straordinaria.

Art. 20 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative in materia.